ISSN 0378-7028

# Gazzetta ufficiale

L 36

delle Comunità europee

37° anno 8 febbraio 1994

(segue)

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	* Regolamento (CE) n. 276/94 della Commissione, del 7 febbraio 1994, che modifica i regolamenti (CEE) n. 266/93 e (CEE) n. 936/93 in ordine alla domanda e al pagamento dell'indennità speciale temporanea per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia
	* Regolamento (CE) n. 277/94 della Commissione, del 7 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti
	Regolamento (CE) n. 278/94 della Commissione, del 7 febbraio 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Commissione
	94/70/CE:
	* Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte
	94/71/CE, Euratom:
	* Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1994, che modifica la decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
	94/72/CE, Euratom :
	* Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1994, che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

1

Sommario (segue)	94/73/CE, Euratom:
	* Decisione della Commissione, del 1º febbraio 1994, che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
	94/74/CE, Euratom:
	* Decisione della Commissione, del 1º febbraio 1994, che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
	94/75/CE, Euratom:
	* Decisione della Commissione, del 1º febbraio 1994, che modifica la decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
	94/76/CE:
	* Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1994, recante approvazione dei criteri di assegnazione, nel Lussemburgo, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE)

94/77/CE:

n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ... 14

\* Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1994, che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario 15

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

#### REGOLAMENTO (CE) N. 276/94 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 266/93 e (CEE) n. 936/93 in ordine alla domanda e al pagamento dell'indennità speciale temporanea per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 266/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1993 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 3320/93 (3), ha elencato i documenti da allegare alla domanda di indennità speciale temporanea e ha fissato il termine di presentazione della stessa alla competente autorità greca;

considerando che dato il tempo necessario per il visto del documento T 5 da parte dello Stato membro di destinazione, le domande di indennità non sempre possono essere presentate entro il termine fissato; che è pertanto opportuno prorogarlo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 936/93 della Commissione, del 21 aprile 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2827/93 (5), ha previsto il termine entro cui l'autorità greca competente versa l'indennità speciale temporanea dopo la presentazione della domanda;

considerando che, a causa della proroga del termine di presentazione della domanda di indennità, alcune domande finora dichiarate irricevibili diventeranno

ammissibili e dovranno pertanto essere pagate; che, per una parte di tali domande, è stato superato il termine di pagamento dell'indennità ed è pertanto opportuno prorogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 266/93 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini « entro tre mesi » sono sostituiti dai termini « entro sei mesi ».
- 2) All'articolo 3, la data del 31 maggio 1994 è sostituita dal 31 agosto 1994.

#### Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 936/93 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, per le domande di indennità relative a spedizioni effettuate nel 1993, dichiarate ammissibili in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 276/94, il pagamento è eseguito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il disposto dell'articolo 1 si applica a partire dall'8 febbraio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 49. (\*) GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 20. (\*) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 22. (\*) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

#### REGOLAMENTO (CE) N. 277/94 DELLA COMMISSIONE

#### del 7 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/92 (5); che il periodo per la presentazione delle domande di premio stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è diverso da quello previsto per i produttori che non commercializzano latte e prodotti lattiero-caseari; che, data l'entrata in vigore, a decorrere dalla compagna 1994, nel settore delle carni ovine e caprine, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (6), si è ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare e armonizzare le modalità di trattamento delle varie domande di aiuti comunitari, autorizzare gli Stati membri a fissare uno stesso periodo di presentazione delle domande di premio per pecora per tutti i produttori interessati di uno stesso Stato membro; che tale autorizzazione deve tuttavia essere subordinata alla presentazione delle dichiarazioni specifiche previste all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, a partire dal momento in cui viene

avviato l'ingrasso della prima partita, allo scopo di permettere un controllo efficace della misura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è inserito il seguente paragrafo:

4 1 bis. In deroga ai termini previsti al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri sono autorizzati a disporre che la domanda di premio sia presentata nel corso del periodo ovvero del primo periodo previsto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione (\*). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, i produttori sono tenuti, oltre che a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1, a presentare alla competente autorità, al più tardi il giorno di entrata all'ingrasso di ciascuna partita, le dichiarazioni specifiche per le partite che essi avviano all'ingrasso anteriormente alla data di presentazione della domanda di premio per le pecore.

(\*) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99. »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (\*) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1. (\*) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4. (\*) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35. (\*) GU n. L 69 del 14. 3. 1992, pag. 25. (\*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

#### REGOLAMENTO (CE) N. 278/94 DELLA COMMISSIONE

#### del 7 febbraio 1994

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 223/94(5);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,136 ECU/100 kg.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (²) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (³) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23. (\*) GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35. (\*) GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 21.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

#### COMMISSIONE

#### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1994

che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

(94/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), in particolare l'articolo 23, paragrafi 2 e 3,

considerando che le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte devono provenire da paesi terzi o da parti di paesi terzi che sono in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti alle condizioni fissate per la commercializzazione sul mercato comunitario;

considerando che per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controlli veterinari alle frontiere esterne della Comunità è necessario stabilire un elenco provvisorio dei paesi terzi o parti di paesi terzi di cui trattasi;

considerando che, a causa delle differenti categorie di latte e di prodotti a base di latte e della lista della parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (2) modificata da ultimo dalla decisione 93/507/CEE della Commissione (3), è giustificato basare la lista per il latte e i prodotti a base di latte non trattati sulla lista degli animali vivi, la lista per il latte e i prodotti a base di latte pastorizzato sulla lista per le carni fresche e la lista per il latte e i prodotti a base di latte sterilizzato sulla lista per i prodotti a base di carne;

considerando che ai fini dell'adattamento del nuovo regime a seguito dell'adozione degli elenchi suddetti occorre prevedere un termine per la loro applicazione;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

- Gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte non trattato e di prodotti a base di latte che non hanno subito un trattamento che garantisce la distruzione del virus dell'afta epizootica (trattamento termico o modifica del pH) dai paesi terzi che figurano sull'elenco della parte I dell'allegato.
- Gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte trattati termicamente e pastorizzati almeno una volta a una temperatura sufficiente a inattivare il virus dell'afta epizootica e di prodotti a base di latte aventi, previa fermentazione, un pH inferiore a 6, provenienti dai paesi terzi che figurano sull'elenco della parte II dell'allegato.
- Gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte UHT e sterilizzati così come

<sup>(</sup>¹) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (³) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.

quelli che hanno subito un trattamento al calore equivalente, escludendo quelli contemplati ai paragrafi 1 e 2 provenienti dai paesi terzi che figurano sull'elenco della parte III dell'allegato.

#### Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal  $1^{\circ}$  luglio 1994.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1994.

**ALLEGATO** 

Gli elenchi che seguono sono elenchi di massima in quanto le importazioni devono rispettare le condizioni di polizia sanitaria all'uopo previste.

Codice Paese ISO	Elenco di paesi terzi	Parte I	Parte II	Parte II
AL	Albania	×	×	×
AR	Argentina	× (¹)	×	×
AT	Austria	×	×	×
AU	Australia	×	×	×
BG	Bulgaria	×	×	×
BR	Brasile	0	×	×
BW	Botswana	0	×	×
BY	Bielorussia	×	×	×
BZ	Belize	0	× (²)	×
DZ	Bosnia-Erzegovina	×	×	×
CA	Canada	×	×	×
	Svizzera	×	×	×
CH		×	×	×
CL	Cile Repubblica popolare cinese	0	Ô	×
CN	1	0	× (²)	×
CO	Colombia	0	× (²)	×
CR	Costa Rica	0		×
CU	Cuba	1	× (²)	
CY	Cipro	0	×	×
CZ	Repubblica ceca	×	×	×
DZ	Algeria	0	0	×
EE	Estonia	×	×	×
ET	Etiopia	0	0	×
FI	Finlandia	×	×	×
GL	Groenlandia	X	×	×
GT	Guatemala	0	× (²)	×
HK	Hong Kong	0	0	×
HN	Honduras	0	× (²)	×
HR	Croazia	×	×	×
HU	Ungheria	×	×	×
IL	Israele	0	0	×
IN	India	0	0	×
IS	Islanda	×	×	×
KE	Kenia	0	0	×
LI	Lituania	×	×	×
LV	Lettonia	×	×	×
MA	Marocco	0	0	×
MG	Madagascar	0	0	×
MT	Malta	0	× (²)	×
MU	Maurizio	0	0	×
MX	Messico	0	× (²)	×
NA	Namibia	0	×	×
NI	Nicaragua	0	× (²)	×
NO	Norvegia	, <b>x</b>	×	×
NZ	Nuova Zelanda	×	×	×
PA	Panama	0	× (²)	×
PL	Polonia	×	×	×
PY	Paraguay	0	×	×
RO	Romania	×	×	×
RU	Russia	×	×	×
SE	Svezia	×	×	×
SG	Singapore	0	0	×

Codice Paese ISO	Elenco di paesi terzi	Parte I	Parte II	Parte II
SI	Slovenia	×	×	×
SK	Repubblica slovacca	×	×	×
SU	Salvador	0	×	×
SZ	Swaziland	0	× (²)	×
TH	Tailandia	0	0	×
TN	Tunisia	0	0	×
TR	Turchia	0	0	×
UA	Ucraina	×	×	×
US	Stati Uniti d'America	×	×	×
UY	Uruguay	0	×	×
	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	×	×	×
ZA	Sudafrica	0	×	×
ZW	Zimbabwe	0	× (²)	×

<sup>(</sup>¹) Esclusivamente le regioni a sud del quarantaduesimo parallelo. (²) Esclusivamente a base di latte della specie bovina.

del 1º febbraio 1994

che modifica la decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/71/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che a decorrere dal 1º gennaio 1990, in applicazione dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE (3), è stata soppressa la possibilità offerta agli Stati membri di continuare ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che, di conseguenza, devono essere soppresse le autorizzazioni accordate a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, per quanto concerne il Lussemburgo, la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/178/Euratom, CEE (4), che autorizza il Lussemburgo a non tener conto di determinate operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a decorrere dal 1º gennaio 1991, il Lussemburgo assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 13 della sesta direttiva IVA; che è pertanto opportuno sopprimere, a partire da tale data, l'autorizzazione a non tener conto di tali operazioni per il calcolo della base IVA;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il punto 4 dell'articolo 1 della decisione 90/178/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1991.

#### Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 1994.

GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

del 1º febbraio 1994

che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/72/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che a decorrere dal 1º gennaio 1990, in applicazione dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE (3), è stata soppressa la possibilità offerta agli Stati membri di continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta talune operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva e che, di conseguenza, devono essere soppresse le autorizzazioni accordate a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/179/Euratom, CEE (4), che autorizza la Repubblica federale di Germania a non tener conto di determinate operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto:

considerando che, a decorrere dal 1º gennaio 1991, la Repubblica federale di Germania assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 15 della sesta diret-

tiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a partire da tale data, l'autorizzazione accordata a ricorrere a talune valutazioni approssimative;

considerando che, a partire dal 1º luglio 1990, la Repubblica federale di Germania assoggetta all'imposta la cessione e la manutenzione dei terminali da parte della Deutsche Bundespost TELEKOM e che pertanto, a partire dal 1º luglio 1990, deve essere conseguentemente limitata l'autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative, per quanto riguarda le prestazioni con relative cessioni di materiale, nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 90/179/Euratom CEE è modificata come segue:

- 1) Al punto 3 dell'articolo 3, per le operazioni effettuate a partire dal 1º luglio 1990, le frase viene modificata come segue:
  - « ad esclusione della cessione e della manutenzione dei terminali da parte della Deutsche Bundespost TELEKOM (allegato F, punto 5) .
- 2) Il punto 4 dell'articolo 3 è abrogato per le operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 1991.

#### Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 1994.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (') GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (') GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21. (') GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 28.

del 1º febbraio 1994

che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(94/73/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ('), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (²), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/180/Euratom, CEE (³), che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che, a decorrere dal 1º gennaio 1991, il Regno dei Paesi Bassi assoggetta all'imposta le prestazioni di servizi dei notai ed ufficiali giudiziari di cui all'allegato F, punto 2 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a partire da tale data, l'autorizzazione accordata a tale titolo;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il punto 1 dell'articolo 2 della decisione 90/180/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1991.

#### Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

<sup>(</sup>²) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (²) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 30.

del 1º febbraio 1994

che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/74/CE, Euratom)

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che a decorrere dal 1º gennaio 1990, la possibilità che gli Stati membri continuino ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva è stata soppressa a norma dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per la determinazione della base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, la Commissione, per quanto riguarda l'Irlanda, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ha adottato la decisione 90/183/Euratom, CEE (4), che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che, a decorrere dal 1º gennaio 1991, l'Irlanda assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 4 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, le autorizzazioni concesse a tale titolo;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il punto 2 dell'articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1991.

#### Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (\*) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 35.

del 1º febbraio 1994

che modifica la decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(94/75/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che a decorrere dal 1º gennaio 1990, la possibilità che gli Stati membri continuino ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva è stata soppressa a norma dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per la determinazione della base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, la Commissione, per quanto riguarda la Danimarca, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ha adottato la decisione 90/184/Euratom, CEE (4), che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie

di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che, a decorrere dal 1º gennaio 1991, la Danimarca assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 13 e punto 15 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, le autorizzazioni concesse a tale titolo;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

- 1. Il punto 2 dell'articolo 1 della decisione 90/184/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate con decorrenza 1º gennaio 1991.
- 2. Il punto 2 dell'articolo 2 della decisione 90/184/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate con decorrenza 1º gennaio 1991.

#### Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 1994.

GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 37.

del 7 febbraio 1994

recante approvazione dei criteri di assegnazione, nel Lussemburgo, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 (2), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'aumento dello 0,6 % dei quantitativi globali è destinato a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari, oltre che a determinati produttori che erano stati esclusi dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e ai produttori situati in zone di montagna, ai produttori di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento; che, a norma di detto articolo, tali produttori sono determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione;

considerando che è opportuno approvare i criteri proposti dal Lussemburgo il 13 dicembre 1993, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dal Lussemburgo per l'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari in via prioritaria ai giovani produttori insediatisi nel periodo compreso tra il 1º aprile 1991 e il 1º gennaio 1994 e in secondo luogo ai produttori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91 (3).

#### Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

<sup>(°)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. (°) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

#### del 7 febbraio 1994

### che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario

(94/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione (²), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 24 della decisione 90/424/ CEE prevede, tra l'altro, la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie riportate nell'elenco allegato alla stessa decisione;

considerando che l'idropericardite (cowdriosi), le babesiosi e l'anaplasmosi trasmesse da insetti vettori sono presenti nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che la particolare situazione sanitaria dei dipartimenti francesi d'oltremare giustifica pertanto l'inserimento delle malattie suddette nell'allegato della decisione 90/424/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato della decisione 90/424/CEE sono aggiunti, nel gruppo 1, i trattini seguenti:

- « idropericardite (cowdriosi) trasmessa da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare
- babesiosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare
- anaplasmosi trasmessa da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare ».

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1994.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (²) GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 34.